



ARCIDIOCESI DI MILANO

Curia Arcivescovile

L'AVVOCATO GENERALE

Prot. n. 298/14  
Milano, 23 maggio 2014

Alla cortese attenzione

**Parroci**

**Incaricati parrocchiali "questioni amministrative"**

**Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Oggetto: **Sicurezza dei luoghi di lavoro nelle parrocchie.**  
**Incontro di aggiornamento e verifica per i *Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione* nominati dalle parrocchie e i collaboratori parrocchiali.**

Lo scorso mese di ottobre, l'Avvocatura ha promosso alcuni incontri per illustrare gli adempimenti richiesti dalla normativa circa la sicurezza dei luoghi di lavoro. Tali incontri hanno permesso ai presenti di approfondire alcuni aspetti piuttosto delicati circa l'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 al mondo parrocchiale.

Per favorire un'uniforme applicazione di questa normativa, allego alla presente una Nota che sintetizza gli adempimenti cui anche le parrocchie sono tenute in presenza di:

- a) soli lavoratori o
- b) collaboratori gratuiti assieme a lavoratori

impegnati nel medesimo "ambiente di lavoro".

La Nota ribadisce che anche ai collaboratori gratuiti la parrocchia deve assicurare le congrue sicurezze nonostante non sia tenuta agli adempimenti formali prescritti dal D.Lgs. n. 81/08.

Al fine di continuare la comune riflessione circa tali temi e per verificare il modo con cui le parrocchie che impiegano dei lavoratori hanno dato applicazione al Decreto Legislativo (nominando un RSPP e adottando il DVR), siete invitati ad un **incontro presso il Palazzo Arcivescovile il giorno 9 giugno alle ore 14.30** (termine ore 16.30).

Per motivi organizzativi - i posti sono limitati - è necessario che tutti coloro che intendono partecipare (parroci, membri CAEP, professionisti incaricati come RSPP) si iscrivano compilando il format disponibile sul portale della diocesi nella pagina dell'Avvocatura [www.chiesadimilano.it/avvocatura](http://www.chiesadimilano.it/avvocatura).

Questo incontro sarà anche l'occasione per dare alcune prime indicazioni circa le regole e gli adempimenti richiesti per allestire *strutture di ristorazione provvisorie* (per es. gli stands gastronomici che vengono predisposti in occasione delle feste in oratorio).

Si raccomanda di dar notizia di questa iniziativa ai membri CAEP interessati e al RSPP che la parrocchia ha già nominato o che intende nominare. Considerata l'importanza degli adempimenti a carico delle parrocchie (e delle relative sanzioni), sarà cura dell'Avvocatura dare conferma a ciascuna parrocchia della partecipazione al Convegno del proprio RSPP.

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti.

Don Lorenzo Simonelli

20122 MILAN

Tel. (+39) 02.8556.434 - fax (+39) 02.861396 - e-mail: [avvocatura@diocesi.milano.it](mailto:avvocatura@diocesi.milano.it)

**D. LGS. N. 81/08: COME SI APPLICA AI *COLLABORATORI PARROCCHIALI* E AI *LAVORATORI***

La sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dal D.Lgs. n. 81/08 e si applica a tutti coloro che impegnano dei lavoratori (secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett. a) comprese le parrocchie che impiegano anche un solo lavoratore.

**1) Le attività realizzate grazie ai “Collaboratori parrocchiali”**

La maggior parte (spesso la totalità) delle persone che operano e prestano servizio a favore della parrocchia e delle sue attività (di religione e culto e/o commerciali) lo fanno senza alcun compenso e non in ragione di un contratto di lavoro, ma in quanto sono e si sentono parte della comunità parrocchiale (per facilità si definiscono i volontari della parrocchia ma è più corretto definirli “*collaboratori parrocchiali*”).

Nei riguardi di questi collaboratori la parrocchia deve prestare l'attenzione richiesta dalla giustizia e dalla normativa comune al fine di evitare che si verifichino situazioni che possano arrecar loro danno durante il servizio.

Non vi è però ragione giuridica per doverli considerare dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e, dunque, non è richiesta né l'elaborazione del DVR né la nomina di un RSPP per gli ambienti ove si svolgono attività realizzate impiegando solo collaboratori parrocchiali diversi dai lavoratori.

Va ribadito che tale esclusione dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 non significa che la parrocchia possa trascurare la sicurezza degli ambienti (devono essere agibili e abitabili), delle attrezzature (devono essere a norma e non manomesse) e il modo in cui i collaboratori svolgono le attività negli ambienti parrocchiali (per es. si devono vietare azioni e lavori pericolosi o svolti da soli).

È, infine, necessario verificare che le coperture assicurative di responsabilità civile e contro gli infortuni si estendano anche a questi collaboratori diversi dai lavoratori.

**2) Le attività realizzate impiegando i lavoratori**

Quando invece la parrocchia impiega lavoratori (secondo la definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) deve provvedere tempestivamente:

- a) alla nomina formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi degli artt. 17 e 31;
- b) alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c) all'informazione e alla formazione dei lavoratori.

**3) Le attività realizzate impiegando sia i lavoratori che l'opera dei “Collaboratori parrocchiali”**

Infine occorre prestare attenzione agli ambienti ove operano sia lavoratori, sia collaboratori parrocchiali (per es. la segreteria parrocchiale che impegna una segretaria assunta part-time e alcuni collaboratori non retribuiti, oppure l'ambiente della chiesa ove lavora un sacrestano retribuito e – saltuariamente – un gruppo di parrocchiani che aiuta per le pulizie settimanali): in tal caso è necessario applicare la disciplina di cui al D. Lgs. n. 81/08 (*in primis* adottare il DVR e nominare il RSPP), ma occorre anche dare puntuali informazioni ai collaboratori per evitare che la loro azione interferisca (creando pericolo) con l'opera dei lavoratori.

## **COSA FARE**

Come ampiamente illustrato in occasione dei Convegni promossi dall'Avvocatura lo scorso mese di ottobre e negli articoli pubblicati in *exLege*, per le situazioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3 la parrocchia (nella persona del parroco) non può restare inattiva ma DEVE SUBITO adempiere alla nomina del RSPP e alla adozione del DVR, nonché alla formazione del/dei lavoratori.

A tal proposito l'indicazione dell'Avvocatura è duplice:

1. la parrocchia si affidi ad un professionista abilitato sottoscrivendo un'apposita *lettera di incarico* (retribuito),
2. le parrocchie limitrofe (o anche un intero decanato) scelgano il medesimo professionista.

Per operare tale scelta è anche possibile chiedere in Avvocatura i riferimenti dei professionisti che hanno partecipato a Convegni appositamente promossi per illustrare le attenzioni che si debbono avere per applicare correttamente il D.Lgs. n. 81/08 alle parrocchie.

Un'ampia rassegna di documenti informativi ed esplicativi elaborati appositamente per le parrocchie (e i loro professionisti incaricati), nonché il facsimile di *lettera di incarico* sono disponibili all'indirizzo [www.chiesadimilano.it/avvocatura](http://www.chiesadimilano.it/avvocatura) (cassetto: Lavoro).

Don Lorenzo Simonelli  
Avvocato Generale